



I DATI ARCHEOLOGICI
ACCESSIBILITÀ, PROPRIETÀ, DISSEMINAZIONE
(ROMA, CNR, 23 MAGGIO 2017)

a cura di

Marco Arizza, Valeria Boi, Alessandra Caravale,
Augusto Palombini, Alessandra Piergrossi

INTRODUZIONE

Questo lavoro nasce da lontano. Prende l'avvio da ragionamenti di diversi anni fa, quando molti degli animatori e partecipanti al dibattito vivevano quella fase della vita, a cavallo fra la dimensione della formazione avanzata e quella della professione, in cui si cerca istintivamente di affrontare i disagi contingenti, nell'esercizio del proprio lavoro, provando a trarne spunti per una discussione di ampio respiro. Ci scontravamo con alcune problematiche: il lungo percorso burocratico per ottenere l'accesso ai dati d'archivio o ai materiali conservati nei magazzini, l'incertezza di poter pubblicare i risultati del "proprio" scavo, la difficoltà di reperire in rete le informazioni, l'indefinitezza delle licenze o addirittura l'impossibilità di individuare gli aventi diritto al momento di citare o riutilizzare informazioni o immagini reperite online.

Già allora era chiaro come le diverse istanze fossero in realtà intrecciate in modo non facilmente districabile. Esse facevano capo a due filoni di problemi. Il primo era costituito dalla necessità e dalla difficoltà dell'accesso al dato grezzo, il dato di scavo, interdetto anche al professionista in nome di una nebulosa situazione – ambigualmente sedimentata fra normativa e arbitrio – responsabile delle pile di cassette di materiali mai studiati ma inavvicinabili che occupano i sottoscala e i corridoi di tanti musei, a decenni di distanza dal loro scavo, destinando all'oblio le coordinate stratigrafiche elementari in grado di dare loro un senso che vada oltre un'ottica puramente antiquaria. Il secondo consisteva invece nella volontà e necessità di una qualche forma di riconoscimento della mole di elaborazione scientifica grigia – situata nel percorso fra la scoperta e la pubblicazione del dato (schede, diari di scavo, tesi ed elaborati didattici, etc.) – il cui mancato riconoscimento come opera dell'ingegno anziché come mera compilazione, la rende costantemente depredata a tutti i livelli, in forme più o meno consapevoli, più o meno riconoscibili.

Il percorso formativo accademico fornisce raramente all'archeologo gli strumenti per conoscere la normativa in materia o per utilizzare ai fini di ricerca l'enorme potenziale informativo della rete: raramente ricercatori e professionisti mettono a disposizione i loro dati in formati aperti, così come raramente sono abituati a ricercare dati aperti in rete. Il problema della conoscenza investe anche le stesse istituzioni: musei, biblioteche, archivi, soprintendenze pagano la carenza e lo scarso aggiornamento del personale e spesso non sono in grado di gestire adeguatamente il flusso di richieste che provengono dagli utenti. Su questioni precise, le risposte non seguono un chiaro indirizzo normativo (basti pensare alla disomogenea applicazione del nuovo dettato dell'art. 108 del Codice dei Beni Culturali); ancor più complessa è la consultazione dei siti web, che spesso non citano in maniera chiara i detentori dei diritti su tutte le informazioni che pubblicano e non esplicitano le licenze sui contenuti, complicandone di fatto il riuso.

L'idea alla base della giornata di studi è stata quella di affrontare il tema del “dato archeologico”, prendendo l'avvio da alcune definizioni utili per inquadrare il tema: la distinzione fra dati e documenti, il concetto di proprietà-paternità intellettuale, la condivisione, la diffusione, l'accesso aperto. I nostri obiettivi erano innanzitutto due: da un lato chiarire gli aspetti legali della questione, tentando di delineare diritti e doveri degli attori coinvolti nella produzione, gestione e divulgazione dei dati; dall'altro, tenere in considerazione una pluralità di punti di vista, coinvolgendo figure impegnate in contesti professionali e di studio diversi.

Il punto di arrivo è stato un dibattito completo e sfaccettato che è andato molto oltre il progetto e le attese, assicurato dalla collaborazione fra due Istituti di ricerca del CNR, l'Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA) e l'Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (ITABC), e un'associazione professionale, la Confederazione Italiana Archeologi (CIA). Abbiamo coinvolto inoltre il mondo dell'Università, il Ministero dei Beni Culturali e la Commissione per l'Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR, per ampliare il più possibile i punti di vista che sarebbero stati esposti. La pubblicazione ha trovato una cornice ideale in «Archeologia e Calcolatori», sia per il valore di cerniera e di frontiera che questa rivista ha rappresentato dalla sua nascita, sia per la politica orientata all'open access che la caratterizza da ormai più di 10 anni (MOSCATI, in questi Atti), mostrando quindi una consapevolezza delle problematiche oggi in gioco non certo scontata nella pubblicistica di settore.

Ciò che è oggi più evidente è come questi temi non costituiscano soltanto delle difficoltà contingenti per gli operatori professionali, ma determinino ormai forme di debolezza epistemologica della disciplina (CALANDRA, BOI) anche sul piano puramente scientifico. Se poi passiamo a considerare il senso più sociale e comunicativo della mission dell'archeologo, le trasformazioni portate dall'avvento delle tecnologie digitali e dei social network rendono assolutamente ineludibile una ridiscussione delle politiche sul tema delle riproduzioni bi- e tri-dimensionali (MODOLO; PALOMBINI).

I contributi pubblicati in questi Atti sono stati riuniti per tematica, intorno a tre nuclei principali sui quali si concentrano importanti spunti di riflessione: in primo luogo gli aspetti giuridici, poi la tematica delle riproduzioni del bene culturale e per chiudere una serie di esempi di come l'approccio ai dati aperti possa incidere positivamente sulle politiche della ricerca, con particolare riguardo alle esperienze del CNR (MOSCATI; ARIZZA, CARAVALE, PIERGROSSI; CHIODI).

Uno dei punti focali del dibattito degli ultimi anni è rappresentato dalla definizione degli aspetti giuridici, da un lato in relazione all'accessibilità ai dati archeologici, dall'altro per quel che riguarda il riconoscimento delle eventuali prerogative autoriali di chi li ha materialmente prodotti. Il primo punto può essere ricondotto in maniera generale al più ampio dibattito sul diritto di accesso alla conoscenza e sulla “democratizzazione del sapere”, concetti rivoluzionati dalla diffusione della rete Internet e dal digitale. Per gli addetti ai lavori, una maggiore facilità di accesso ai dati si tradurrebbe anche in un significativo miglioramento

delle condizioni lavorative e delle prospettive di studio e ricerca. Una proposta in tal senso (MALNATI) sottolinea la necessità di un sostanziale riordino degli archivi e della loro pubblicazione online, secondo step successivi, provvedendo immediatamente alla diffusione di una serie di informazioni fondamentali per giungere in tempi certi alla pubblicazione integrale della documentazione scientifica in formato aperto. La pubblicazione dei dati dovrebbe quindi essere affidata ad una iniziativa centrale, così da garantire uniformità a livello nazionale e sostenibilità dell'iniziativa. Alcuni passi in questa direzione si stanno compiendo in questi mesi, a partire da un nucleo di dati e documenti di grande rilevanza nel panorama della tutela territoriale, provenienti dalle ricerche compiute in occasione di interventi di archeologia preventiva, dei quali si sta sperimentando una sistematica raccolta e digitalizzazione in vista della pubblicazione online (CALANDRA, BOI).

Quanto all'accesso pubblico ai dati, tanto più se con modalità "generalizzate" come la pubblicazione in rete, le posizioni, anche se apparentemente discordanti, sono in realtà facilmente conciliabili. La centralità dello Stato nel processo di apertura dei dati e nelle scelte in merito è sottolineata più volte ed è vista come soluzione da preferire (GAMBINO, BIXIO; SERLORENZI). La creazione di un punto di accesso unico, o quantomeno di una gestione centrale dell'accesso ai dati emerge peraltro anche dalla proposta avanzata dalla Confederazione Italiana Archeologi, anche sulla scorta di altre esperienze in Europa, che dimostrano come la gestione centralizzata delle banche dati archeologiche rappresenti la migliore soluzione sia sul piano dell'accesso ai dati che della loro conservazione a lungo termine (BOI).

Resta aperto il secondo interrogativo: a chi appartengono i dati? A chi spetta, se esiste, il "diritto d'autore"? Le posizioni su questo punto sono ben più variegata: da un lato escludendone l'esistenza (GAMBINO, BIXIO; SERLORENZI), dall'altro affermando il principio che esso non può comunque essere escluso senza un esame dei singoli documenti (GATTIGLIA; CIURCINA). I più sensibili al tema sono sicuramente gli archeologi liberi professionisti, che si sentono talvolta "mercenari del sapere" ai quali nulla è dovuto al termine del lavoro di scavo e della redazione della relativa documentazione e che faticano a trasformare il lavoro sul campo in un'attività di ricerca che si traduca in produzione scientifica e possa essere valutata come tale in ambito accademico o in occasione di un concorso (BOI). Problema peraltro sentito – con le proprie peculiarità – anche all'interno degli Enti di ricerca.

La soluzione appare ancora lontana e richiede innanzitutto un profondo dibattito sul ruolo dell'archeologo e sulla revisione dei limiti posti dalle attuali norme che potrebbero essere facilmente rivisti già attraverso lo strumento contrattuale, per garantire il riconoscimento dei diritti di paternità intellettuale all'autore materiale della documentazione scientifica di uno scavo o comunque disciplinando le modalità della sua citazione nel momento in cui tali documenti vengono resi pubblici e del suo coinvolgimento nello studio e nella pubblicazione di quanto rinvenuto (GAMBINO, BIXIO).

A ben guardare, il dilemma sull'applicabilità della legge sul diritto d'autore alla documentazione archeologica, e in caso affermativo la sua attribuzione,

non rappresenta il punto focale della discussione: indipendentemente da ciò, infatti, quello che conta rispetto alle esigenze della comunità scientifica e della promozione della conoscenza è che questi dati vengano finalmente resi accessibili al pubblico: servirebbe una campagna davvero organica di censimento e possibilmente di digitalizzazione degli archivi, o quantomeno una loro indicizzazione online (MALNATI). Su questo fronte, la possibilità che sia lo Stato a stabilire le modalità e a gestire la piattaforma digitale attraverso la quale dare accesso ai dati appare una soluzione soddisfacente, anche per garantire standard uniformi a livello nazionale e sostenibilità a lungo termine dell'iniziativa.

Anche sul piano del riconoscimento della professionalità di quanti operano sul patrimonio culturale senza essere inquadrati nei ranghi del Ministero o dell'Università, la vera garanzia non sarebbe un riconoscimento meramente teorico dei diritti di proprietà intellettuale sulla documentazione prodotta, ma la concreta possibilità di vederne riconosciuto il valore e la qualità scientifica in termini di crescita professionale, ma soprattutto di proseguire in prima persona lo studio dopo il termine delle attività di lavoro sul campo, possibilità ad oggi soltanto suggerita dalla circolare che norma gli interventi di archeologia preventiva (Circ. DG Antichità 1/2016), ma ben lontana dall'essere applicata in maniera generalizzata.

Da questo quadro degli interventi presentati emerge come la giornata di studi non abbia portato a risposte univoche, ma rappresenti piuttosto un significativo punto di partenza per osservare i medesimi problemi da inquadrature diverse: i contributi riflettono in un certo senso la complessità del dibattito, la varietà delle posizioni espresse e, soprattutto, le molte sfumature del quadro giuridico, che si presta a interpretazioni estremamente diversificate e lascia ampie zone di incertezza, quelle definite le "zone grigie" del diritto (CIURCINA).

La stampa di questi Atti, del resto, giunge in un momento cruciale del dibattito, nel quale si sta cercando di mettere in campo una sinergia istituzionale per la definizione di standard di catalogazione a vari livelli. È forse questo l'aspetto che ci rende più ottimisti nel tirare le somme della giornata di studi: l'idea che la pubblicazione di questi Atti, e coloro che l'hanno resa possibile, possano costituire un nucleo di riflessione attivo per proseguire su questo percorso.

MARCO ARIZZA, ALESSANDRA CARAVALE, ALESSANDRA PIERGROSSI
CNR – Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico
marco.arizza@isma.cnr.it; alessandra.caravale@isma.cnr.it; alessandra.piergrossi@isma.cnr.it

VALERIA BOI
Istituto Centrale per l'Archeologia
valeria.boi@beniculturali.it

AUGUSTO PALOMBINI
CNR – Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali
augusto.palombini@cnr.it